

Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 2009¹,
decreta:

I

La legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura è modificata come segue:

Art. 19a (nuovo) Destinazione vincolata di proventi dei dazi

¹ Negli anni 2009–2016 i proventi dei dazi d'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati.

² Essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC.

³ Alla scadenza del termine di cui al capoverso 1 o se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale può annullare la destinazione vincolata e liberare i fondi.

⁴ Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai fondi a destinazione vincolata, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il ...

¹ FF 2009 1049
² RS 910.1

